ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5446 del 12/11/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI Srl per il polo crematorio ubicato in comune di Bologna, loc Borgo Panigale, via Alcide de Gasperi n° 3
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5597 del 11/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA[1]

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI Srl per il polo crematorio ubicato in comune di Bologna, loc Borgo Panigale, via Alcide de Gasperi n° 3

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA[2] relativa alla società BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI Srl per il polo crematorio ubicato nel comune di Bologna, loc Borgo Panigale, via Alcide de Gasperi n° 3 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera [3]
   - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[4];
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

[2] Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."..

[3] Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

[4] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[5]

5. Obbliga la società BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata[6]
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI Srl, c.f e p.iva 03079781203, avente sede legale in comune di Bologna, via della Certosa n° 18 e impianto in comune di Bologna, loc Borgo Panigale, via Alcide de Gasperi n° 3 ha presentato in data 02/08/2019[7] al Suap del comune di Bologna una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

La domanda è riferita alla modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera vigente, rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 125097 del 14/07/2010[8]; è inoltre allegata nuova valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale in data 29/07/2019. L'azienda inoltre dichiara che sono presenti unicamente scarichi di reflui domestici in pubblica fognatura e pertanto sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio idrico integrato.

In data 13/11/2019 è pervenuta la documentazione integrativa[9] richiesta dal comune di Bologna in merito alla matrice acustica e successivamente in data 19/12/2019 è pervenuto il parere favorevole espresso dal comune stesso[10].

Rispettivamente in data 11/03/2020, 20/05/2020 e 14/09/2020[11] è pervenuta documentazione integrativa relativamente alla modifica delle emissioni in atmosfera.

---

5 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

6 In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

7 Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PG n° 124274 del 07/08/2019, **pratica SINADOC n° 24776 del 2019**

8 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto Pg n° 125097 del 14/07/2010, volturato con atto PG n° 141416 del 19/09/2012 ed aggiornamento PG n° 140625/10 per rettifica del valore di altezza minima dei punti di emissione

9 Integrazioni agli atti di ARPAE con PG n° 174514 del 13/11/2019

10 Parere del Comune di Bologna agli atti di ARPAE con Pg n° 195139 del 19/12/2019

11 Integrazioni rispettivamente agli atti di ARPAE con PG n° 38963 del 11/03/2020, 78578 del 20/05/2020, 131225 del 14/09/2020

In data 21/09/2020 è pervenuto il contributo tecnico del Servizio Territoriale di ARPAE[12] per le emissioni in atmosfera.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano a € 251,60 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1 ridotto in quanto il gestore ha acquisito certificazioni ambientali);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Matrice di impatto acustico secondo le prescrizioni indicate nel parere favorevole espresso dal Comune di Bologna riportato in allegato B al presente atto.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

[12] Parere del Servizio territoriale di ARPAE agli atti con PG n° 134842 del 21/09/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI Srl

comune di Bologna – loc Borgo Panigale - via Alcide de Gasperi n° 3

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di cremazione salme e resti mortali, svolta nel polo crematorio ubicato in comune di Bologna, loc Borgo Panigale, via Alcide de Gasperi n° 3, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni:

1. La società BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 – E2
PROVENIENZA: IMPIANTO DI CREMAZIONE

Portata massima	2500	Nm^3/h
Altezza minima	10.50	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	200	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	200	mg/Nm^3
Acido cloridrico	20	mg/Nm^3
Acido fluoridrico	4	mg/Nm^3
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	20	mg/Nm^3
Metalli totali (As+Cd+Pb+Cr+Co+Mn+Ni+Sb+Zn)	5	mg/Nm^3
Ammoniaca	5	mg/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici	0,01	mg/Nm^3
Mercurio	0,05	mg/Nm^3
Diossine e furani	0,1	ng/Nm^3

Impianto di abbattimento: postcombustore termico - torre di reazione con insufflaggio di reagenti - filtro a maniche - SNCR

Su entrambi i forni dovrà essere installato un controllo e registrazione in continuo della temperatura della camera di post-combustione; le registrazioni relative alla temperatura dovranno essere conservate almeno 5 anni e rese disponibili agli organi di controllo.

Il Gestore di impianto dovrà annotare sul registro degli autocontrolli le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

EMISSIONI E3 – E4
PROVENIENZA: GRUPPI ELETTROGENI
EMISSIONI E5 – E6 – E7 - E8
PROVENIENZA: RICAMBI ARIA EXP1 – EXP2 – EXP3 – EXP4 - ZONA FORNI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: CALDAIA DI RISCALDAMENTO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E12
PROVENIENZA: IMPIANTO DI CREMAZIONE

Portata massima	2000	Nm^3/h
Altezza minima	10.50	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	200	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	200	mg/Nm^3
Acido cloridrico …….....	20	mg/Nm^3
Acido fluoridrico …….....	4	mg/Nm^3
Composti organici volatili (come C-org totale) ….....…..	20	mg/Nm^3
Metalli totali (As+Cd+Pb+Cr+Co+Mn+Ni+Sb+Zn)	5	mg/Nm^3
Ammoniaca …….....	5	mg/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici ……..	0,01	mg/Nm^3
Mercurio ……...	0,05	mg/Nm^3
Diossine e furani ……..	0,1	ng/Nm^3

I valori di emissione si riferiscono ad un valore di ossigeno libero nei fumi pari al 11%.

Impianto di abbattimento: post-combustore termico - torre di reazione con insufflaggio di reagenti - filtro a maniche – trattamento DeNOx non catalittico.

Dovranno essere misurati in continuo:

- la temperatura della camera di post-combustione (garantendo un valore minimo a regime di 850°C)
- l'ossigeno libero in uscita della camera di post-combustione (garantendo un valore minimo del 6%)
- attivazione della serranda a clapè di emergenza (by pass filtro)

Il Gestore di impianto dovrà annotare sul registro degli autocontrolli le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;

- UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- Metodo UNICHIM 632:1984; US EPA CTM-027:1997; UNICHIM 632:1884 + metodo IRSA 4030 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica) per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M. UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- Metodo descritto in allegato 3 del D.M. 25 agosto 2000 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario); ISO 11338-1, 2:2003; Campionamento UNI EN 1948-1 + ISTISAN 97/35 per la determinazione dei Microinquinanti Organici (Idrocarburi policiclici aromatici);
- Metodo UNI EN 1948-1, 2, 3:2006 per la determinazione dei Microinquinanti Organici (diossine PCDD+PCDF come Teq);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione,

sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. E' vietata l'introduzione in camera di cremazione di casse di zinco. Devono essere introdotte casse di cellulosa bordo legno monoblocco, ovvero casse di legno prive di verniciatura e di trattamenti con sostanze a base di solvente e prive di metalli (maniglie o decorazioni). Per l'esecuzione delle cremazioni si applicano specifiche soluzioni previste dalla Norme UNI sui cofani mortuari: UNI 11519, UNI 11520 su cofani funebri, casse di legno con o senza prove, terminologie, componenti,

tipologie costruttive, requisiti, etichettatura

4. La messa in esercizio del punto di emissione E12 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E12 e comunque non oltre il 30/11/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

   Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per le diossine e semestrale per le restanti sostanze inquinati per i punti di emissione E1, E2 ed E12.

   La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI Srl

comune di Bologna – loc Borgo Panigale - via Alcide de Gasperi n° 3

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Parere favorevole con prescrizioni alla valutazione previsionale di impatto acustico espresso dal Comune di Bologna riportato nelle pagine seguenti quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Comune di Bologna
Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
Direzione

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2194643
fax 051.2193175

Sostenibilità
è Bologna

PG 565573
DEL 19.12.2019

Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività produttive e Commercio
U.O. Procedimenti ambientali

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta autorizzazione AUA per il Polo crematorio sito in via De Gasperi n. 3 - Rif. procedimento AUA PG 359171/2019.
Parere in merito alla componente acustica.

In riferimento al Polo crematorio sito in via De Gasperi, con PG 359171/19 è stata presentata l'istanza di AUA con annessa documentazione di impatto acustico (Doima), valutata la quale lo scrivente Settore ha espresso (PG 36348/19) parere sospensivo, con richiesta di integrazioni.
Nello specifico, si richiedeva di:

- allegare maggiori informazioni in merito ai rilievi acustici condotti (documentazione fotografica delle postazioni di misura, time-history, ecc.);
- verificare se le misure effettuate presso l'impianto fossero rappresentative di tutte le macchine installate presso di esso o, in caso contrario, effettuare la loro caratterizzazione acustica tramite nuov misure;
- verificare il rispetto dei limiti differenziali nelle condizioni di massimo disturbo, ossia considerando il funzionamento dell'impianto in occasione del minimo livello di rumore residuo presente in sito, in modo da massimizzare l'incremento differenziale.

Nella relazione acustica integrativa sono riportati gli esiti di una nuova campagna strumentale condotta in copertura dell'impianto, con la quale è stato rilevato il rumore indotto dalle UTA e dai 2 camini dell'impianto di trattamento delle emissioni, pari a 65 dBA @ 10 m.
Come richiesto, di tali misure sono state fornite le informazioni richieste da normativa e dalla Classificazione acustica comunale (documentazione fotografica, time-history complete, ecc.).

Per quanto riguarda il nuovo punto di emissione, costituito dall'installazione di un terzo forno, viene precisato che non è stato ancora assegnato il bando di gara per la sua realizzazione e che, pertanto, la valutazione del suo impatto sarà condotto ipotizzando che il suo rumore sia analogo a quello delle sorgenti attualmente presenti (UTA + 2 punti di emissioni).
In pratica, la valutazione dell'impatto indotto dal polo crematorio nella sua configurazione di progetto è stata condotta ipotizzando il raddoppio della rumosorità indotta dalle attuali sorgenti impiantistiche.
Tenendo conto di quanto sopra, il rumore indotto dal terzo forno è stato valutato proiettando, attraverso la formula di propagazione delle onde sonore in campo aperto, il rumore indotto dalle attuali sorgenti in facciata ai ricettori potenzialmente impattati, quantificando il suo contributo in 35,5 dBA presso il ricettore residenziale a nord (distante circa 300 m) e in 45,0 dBA per quello a sud (distante circa 100 m).

Delle ulteriori misure sono state condotte in prossimità del ricettore residenziale ubicato a nord rilevando, in occasione della fascia notturna generalmente meno trafficata (misura eseguita a cavallo delle 02.00) e con impianto in funzione, i livelli di:

- rumore ambientale, misurato presso la facciata direttamente esposta alle immissioni sonore provenienti dal polo, pari a 45,5 dBA;
- rumore residuo, rilevati presso la facciata schermata rispetto all'impianto, di 44,3 dBA.

Sommando al rumore ambientale (45,5 dBA) il contributo indotto dal terzo forno (35,5 dBA), viene stimato un incremento differenziale di 1,6 dBA notturni (45,9 dBA complessivi – 44,3 dBA di residuo).
Il rumore ambientale complessivo di 45,9 dBA rispetta inoltre il limite assoluto di III classe di appartenenza del ricettore.

Un analogo calcolo è stato condotto anche per il ricettore a sud, presso il quale era stato rilevato un livello di rumore residuo di 49,8 dBA notturni e di rumore ambientale pari a 50,3 dBA.
Considerando anche l'attivazione del terzo forno (45,0 dBA), il livello differenziale viene valutato in 1,6 dBA (51,4 dBA complessivi – 49,8 dBA di residuo).
Anche in questo caso viene evidenziato il rispetto del limite assoluto di IV classe del ricettore indagato.

Comune di Bologna
Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
Direzione

Essendo stato dimostrato il rispetto dei limiti normativi, nella relazione viene confermata la compatibilità acustica dell'impianto anche nella sua configurazione di progetto (con realizzazione del terzo forno).

In considerazione di quanto sopra, preso atto delle misure e delle valutazioni condotte da tecnico competente in materia, relativamente alla componente acustica si esprime parere favorevole.
Una volta installato ed attivato il terzo forno dovrà essere eseguita una misura di collaudo presso la postazione in copertura dell'impianto (vd rilievo del 28.10.2019), verificando che i livelli di rumore siano congruenti con le ipotesi formulate dal tecnico.
Qualora gli esiti di tale misura evidenziassero uno scostamento rispetto ai 68,0 dBA (65 dBA rilevati + 3 dBA per il raddoppio delle sorgenti) ipotizzati dal tecnico, dovrà essere rivalutata la compatibilità dell'impianto e, nel caso, dimensionate le necessarie opere di mitigazione acustica (silenziatori, ecc.).

Cordiali saluti,

Il Direttore del Settore Ambiente e Verde
Dott. Roberto Diolaiti
(documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.